



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 126

Aliquota

L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22. L'aliquota non puo' eccedere l'uno per cento del valore predetto; e' elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonche' per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

Versione in vigore dal 1 maggio 1948 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 dicembre 1960 · versione 57

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-126-aliquota/versione/57>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it